



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE E
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PER I CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE



REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO – LAUREE MAGISTRALI

INDICE

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Contenuto e obiettivi della prova finale	3
Art. 3 – Requisiti per l’Esame di Prova finale	4
Art. 4 – Relatore/trice	4
Art. 5 – Correlatore/trice	4
Art. 6 – Commissione di Laurea	5
Art. 7 – Valutazione del lavoro di tesi, voto finale e rilascio del Diploma di laurea	5
Art. 8 – Norme finali e transitorie	5
Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea	6



Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito un numero di CFU definito dal Regolamento Didattico del corso.

Esame di Laurea Magistrale: discussione pubblica della tesi di laurea.

Laureando/a: studente/ssa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto/a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che si è iscritto/a ad un appello di Prova Finale.

Commissione di Esame di Laura Magistrale: commissione incaricata di esaminare il/la laureando/a.

Tesi di laurea magistrale: elaborato scritto redatto dal/la laureando/a sotto la guida di un/a relatore/trice.

Relatore/trice: docente che supervisiona l'attività di tesi svolta dallo/a studente/ssa.

Correlatore: docente che supporta lo/la studente nell'elaborazione del lavoro di tesi.

Esperto esterno: persona eventualmente coinvolta a supporto del/la studente in quanto esperta nella materia oggetto della tesi.

Art. 2 – Contenuto e obiettivi della prova finale

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato e nella sua discussione pubblica davanti a una Commissione.
2. Il numero di CFU assegnato alla prova finale è stabilito nel Regolamento didattico del corso di laurea magistrale.
3. La prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/la laureando/a, verificando – nell'ambito disciplinare di approfondimento prescelto per la tesi – la maturità scientifica, la capacità critica e la padronanza metodologica acquisite.
4. Gli obiettivi e i contenuti della Prova finale sono definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
5. Disposizioni di dettaglio assunte dal Dipartimento sono pubblicate sui portali dei corsi di studio nella pagina internet di Ateneo.

Art. 3 – Requisiti per l'Esame di Prova finale

1. L'Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.
2. Annualmente, il Consiglio di Dipartimento fissa il calendario degli appelli dell'Esame di Prova finale, articolato, di norma, su quattro sessioni.
3. Per l'iscrizione all'appello di laurea magistrale lo studente deve seguire le istruzioni relative al proprio Corso di studi presenti sul sito di Ateneo.
4. Nei casi in cui l'esito di uno o più esami sostenuti non sia presente nel sistema informativo di Ateneo al momento dell'iscrizione all'appello di Esame di Prova finale, è onere del/la laureando/a accertarsi di aver superato tutti gli esami previsti in carriera prima di sostenere l'esame di Prova finale e di darne comunicazione all' Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti. La Prova finale sostenuta dal/la laureando/a con carriera non completa, è da ritenersi nulla.

Art. 4 – Relatore/trice

1. Il/la Relatore/trice concorda con lo studente/ssa l'argomento di tesi e ne segue da vicino lo svolgimento, sia nella fase di studio e di ricerca, sia nella fase di redazione.
2. Il ruolo di Relatore/trice compete a un/a docente afferente all'Ateneo o a altro/a docente titolare di un insegnamento i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio del/la studente.
3. Il/la Relatore/trice deve essere presente all'Esame di Laurea Magistrale; in caso di giustificata assenza, deve presentare una relazione scritta con la sua valutazione dell'elaborato al Presidente della Commissione di laurea entro il giorno precedente all'Esame di Laurea Magistrale.

Art. 5 – Correlatore/trice

1. Può assumere il ruolo di Correlatore/trice ogni docente titolare di un insegnamento e/o modulo i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio del laureando.
2. Il/la Correlatore/trice deve essere presente all'Esame di Laurea Magistrale; in caso di giustificata assenza, deve presentare una relazione scritta con la sua valutazione dell'elaborato al Presidente della Commissione di laurea entro il giorno precedente all'Esame di Laurea Magistrale.



REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO – LAUREE MAGISTRALI

3. Oltre al/la Relatore/trice e al/la Correlatore/trice, può essere prevista la figura del/la esperto/a esterno/a nella materia della tesi che affianca lo/la studente/ssa nell'elaborazione di un argomento specifico trattato nella tesi.

Art. 6 – Commissione di Laurea

1. La presentazione e discussione della tesi avvengono davanti a una Commissione di laurea nominata dal Direttore/trice del Dipartimento.
2. La Commissione è formata da almeno cinque componenti scelti tra i titolari di attività formative coerenti con il percorso formativo del/la laureando/a. Almeno tre dei/le componenti devono essere docenti dell'Ateneo; tra di essi/e è nominato il/la Presidente della Commissione.
3. Almeno 7 giorni prima della data dell'appello di laurea il/la laureando/a è tenuto a inviare la versione definitiva della tesi al/la Relatore/trice e al/la Correlatore/trice e un riassunto completo di bibliografia ai restanti componenti della Commissione.

Art. 7 – Valutazione del lavoro di tesi, voto finale e rilascio del Diploma di laurea

1. La Commissione di esame di laurea magistrale esprime la propria valutazione del lavoro di tesi in centodecimi applicando i criteri definiti nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui è parte integrante.
2. La Commissione può discutere sull'assegnazione della lode, che deve essere assegnata all'unanimità.
3. Al termine della valutazione, il/la Presidente procede alla proclamazione del/la laureata/o magistrale e alla consegna del diploma di laurea.

Art. 8 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dagli esami di laurea magistrale della prima sessione utile dopo l'emanazione del decreto del Rettore e si applica nei confronti di tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio magistrali. Per laureandi partecipanti a programmi di laurea congiunta o doppia laurea il presente Regolamento viene integrato dalle norme specifiche del programma al quale è iscritto il laureando.
2. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si rinvia a quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo e nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi diversi:

Calcolo della media

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti ed esclusi gli esami in sovrannumero. Nel calcolo della media la valutazione “30 e lode” viene considerata pari a 31 trentesimi.

Conversione in centodecimi

La media ottenuta, espressa in trentesimi, viene convertita in centodecimi e il risultato ottenuto rappresenta il punteggio di partenza con cui lo/a studente/ssa viene ammesso/a all’esame di laurea magistrale.

Punti aggiuntivi

Al risultato della conversione in centodecimi possono essere aggiunti punti in base alle previsioni dei singoli Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Punteggio finale e conferimento della lode

Il voto finale di laurea si ottiene approssimando il punteggio all’intero più vicino (n). Nel caso in cui n sia uguale o superiore a 110, la votazione finale è 110/110 fatta salva l’attribuzione della lode come indicato all’art. 7, c. 2 del presente Regolamento.